

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro della sanità

(BINDI)

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

(V. Stampato Camera n. 3904)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 luglio 1997*

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997,
n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libe-
ro-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997.

Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, al fine di superare incertezze interpretative e di portare rapidamente ed uniformemente a compimento il già avviato processo di attivazione di detta attività, nell'interesse della corretta organizzazione del servizio ed allo scopo di perseguire gli obiettivi finanziari della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Competenze del Ministero della sanità)

1. Con il decreto del Ministro della sanità, di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono individuate, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo 1, le caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria; sono, altresì, disciplinate l'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, le attività di consulenza e consulto.

Articolo 2.

(Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1.».

Articolo 3.

(Disciplina assistenziale e previdenziale)

1. Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme di attuazione della vigente legislazione in materia assistenziale e previdenziale relativamente ai proventi dell'attività libero-professionale.

Articolo 4.

(Principi di organizzazione e dati informativi dell'attività libero-professionale)

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Dette linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanità i dati necessari per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato di attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1997.

SCÀLFARO

PRODI – BINDI – TREU – BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

